



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 185 /2008

Parere n. 29 /2008

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione:	dr.ssa Laura Di Caro	Presidente
Consigliere:	dr. Antonio Nenna	Componente
Referendario	dr. Giuseppe Teti	Componente-relatore

nella Camera di consiglio del 26 novembre 2008

Visto l'art.100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n.14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 formulata dal Presidente della Provincia di Potenza con nota prot. n. 625/P del 9 giugno 2008;

Vista la nota n. 8583/c.2.1 del 20.10.2008 del Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

Vista l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. /2008 del 26 novembre 2008, con la quale è stata deferita la questione

all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale è stato nominato relatore il referendario dr. Giuseppe Teti;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

in fatto:

Con la succitata nota il Presidente della Provincia di Potenza ha chiesto a questa Sezione di esprimersi in sede consultiva in merito al seguente quesito. Le disposizioni di cui ai commi 207 e 208 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) prevedono, rispettivamente, che: 1) la retribuzione di risultato costituita dai compensi incentivanti dovuti al personale tecnico ex art. 18 l. 108/94 (ora art. 92 d.lgs 163/06) sia comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione; 2) i compensi professionali dovuti al personale dell'avvocatura interna, ai sensi delle disposizioni del CCNL, siano anch'essi comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. In entrambi i casi si tratta di oneri che è obbligo dell'ente versare dopo averli trattenuti dal compenso lordo, sicché al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione al netto dell'onere stesso. Ciò posto, viene chiesto di sapere se, *"tra gli oneri da trattenere"*, sia da includere o meno anche l'IRAP, evidenziando che, sul punto, si sono espressi in senso positivo la Sezione di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 4/pareri/2008 e in senso negativo la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 34/2007/parere 4, cui si è aggiunta di recente la Sezione regionale di controllo per l'Umbria con la deliberazione n. 1/2008/P e la Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 22/2008/cons.

Considerato in diritto

1. Sull'ammissibilità della richiesta

1.1 L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. Peraltro, è da ritenersi che la mancata istituzione del consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 123 della Costituzione, non possa considerarsi motivo ostativo alla richiesta di parere, spettando all'organo magistratuale adito verificare preliminarmente le condizioni di ammissibilità del quesito, in ordine sia ai requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione, sia alle condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Atteso che le richieste di parere possono essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (presidente della giunta regionale, presidente della provincia, sindaco o, nel caso di atti di normazione, presidente del consiglio regionale, provinciale, comunale), come puntualizzato – tra l'altro – dagli indirizzi e criteri generali approvati nell'adunanza della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, l'istanza di parere in esame può dirsi senz'altro ammissibile sotto il profilo soggettivo.

1.2 Quanto all'ambito oggettivo che delimita le questioni che possono essere portate all'esame della Corte dei conti, va detto che lo stesso può essere dichiarato oggettivamente ammissibile poiché rientrante nella nozione di contabilità pubblica, secondo la definizione fornita dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 5/2006, venendo peraltro attratto nell'orbita di disposizioni che, dettate in ambito di leggi finanziarie, rappresentano misure di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. La questione, inoltre, ha carattere generale, che richiede un esame da un punto di vista astratto della normativa di riferimento, esclusa dunque ogni valutazione su casi concreti o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente.

2. Nel merito.

2.1 In via preliminare si ritiene opportuno premettere il quadro normativo di riferimento per meglio ordinare le questioni che il quesito stesso pone all'attenzione dell'interprete.

2.1.1 L'art. 90, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (in appresso, "Codice dei contratti"), fissa il principio che la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, siano affidate preferibilmente e prioritariamente agli uffici tecnici interni alle stazioni appaltanti (ove sussistano le necessarie professionalità). Allo scopo di sostenere il ricorso alla progettazione interna, il successivo art. 92, comma 5, disciplina la misura massima dell'incentivo da corrispondere per le suddette attività, lasciando poi che la concreta ripartizione dell'incentivo tra il responsabile del procedimento, il progettista e gli altri soggetti che hanno concorso alla redazione del progetto, avvenga sulla base dei criteri previsti in sede di contrattazione decentrata (criteri a sua volta assunti in un apposito regolamento adottato dall'amministrazione).

Ciò che qui interessa è quella parte del citato comma 5, ove è detto che la somma da destinare a incentivo è (al massimo) pari al 2% dell'importo posto a

base di gara, *"comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione"* (che provvederà a versare corrispondendo al lavoratore la somma al netto dell'onere). L'inciso riportato in corsivo riproduce testualmente la disposizione dell'art. 1, comma 207, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), che a sua volta aveva natura di norma interpretativa dell'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994.

In definitiva, poiché il contenuto precettivo di detto art. 18, comma 1, come interpretato dal legislatore con la norma di cui al comma 207 della finanziaria 2006, è stato trasfuso nell'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti, è a tale ultima fonte, oggi vigente, che si farà in seguito riferimento, fermo restando che la norma ivi espressa già vigeva nell'ordinamento per esservi stata introdotta, appunto, dall'art. 18, c.1, l. n. 109/1994.

2.1.2 Il comma 208 della citata legge finanziaria 2006 stabilisce che anche le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli *"oneri riflessi a carico del datore di lavoro"*.

2.1.3 A ben vedere, dunque, nessuna delle disposizioni sopra citate fa riferimento alcuno all'IRAP, quale autonoma voce da computare nella somma da destinare a incentivo per la progettazione svolta da professionalità alle dipendenze dell'ente, ovvero a compenso professionale per il personale dell'avvocatura interna. E, tuttavia, la ragione del quesito – che, altrimenti, non avrebbe motivo di essere – affonda le sue radici in altre disposizione della medesima legge finanziaria per il 2006 e, segnatamente:

a) nel comma 198, ove è stabilito che le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del S.S.N., concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure di contenimento della spesa di personale, affinché quest'ultima *"al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP"*, non superi una predeterminata soglia;

b) nei commi 181 e 185, che fanno entrambi riferimento agli *"oneri contributivi"* e *"all'IRAP"*, come componenti che concorrono a costituire l'importo massimo complessivo da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da PP.AA. non contrattualizzato. Peraltro, analoga disposizione è contenuta nella legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007): al comma 554, per quanto riguarda l'importo massimo di cui all'art. 11, comma 3, legge n.

468/1994; ai commi 557 e 562, per il concorso degli enti regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da realizzare (anche) mediante la riduzione della spesa di personale; al comma 565, let.a), per gli enti del S.S.N.

2.2 Occorre precisare che l'IRAP di cui qui si discute è quel tributo che si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata, istituito con d.lgs n. 446/1997. Al pagamento dell'imposta sono tenute (tra le altre amministrazioni pubbliche) anche le Regioni, le Province e i Comuni, ex art. 3, comma 1, let. e-*bis*, del d.lgs. ult. cit. Per questi enti il valore della produzione netta è determinato (di regola, salvo che esercitino anche attività commerciali ed abbiano esercitato l'opzione ex art. 10-bis, 2° comma) in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati (utili di partecipazione), dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, al netto di determinati importi o spese, tra cui i contributi assistenziali e previdenziali (cfr. artt. 10 bis e 11, d.lgs. ult. cit.).

Ciò consente di formulare una prima considerazione. In tanto ha senso porre un quesito quale quello che qui ci occupa, in quanto si sia data risposta affermativa al domanda se i compensi di cui trattasi hanno natura di retribuzione per prestazioni lavorative svolte da personale dipendente dell'ente. È infatti evidente che sarebbe del tutto immotivata ogni ragione di perplessità se i compensi in argomento venissero corrisposti a professionisti esterni all'ente, i quali sarebbero, sussistendo tutti gli altri presupposti di legge, soggetti passivi dell'imposta a titolo proprio.

A riguardo non sembra potersi dubitare che, quando si parla di progettazione interna all'ente, ci si riferisca a personale dipendente dell'ente stesso. I commi 4 e 5 dell'art. 90 del Codice dei contratti si riferiscono, infatti, espressamente ai *"dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione"*.

Quanto agli avvocati interni all'ente è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 327/E del 14.11.2007, ove sono richiamate anche precedenti pronunce, sia di altra sezione della Corte dei conti in sede consultiva, sia del Consiglio di Stato), che le somme percepite non costituiscono compensi professionali ma rappresentano parte della loro retribuzione in quanto erogate *"a fronte di una attività esercitata sulla base di un rapporto di lavoro dipendente"*.

2.3 Da quanto sin qui esposto appare evidente che il quesito in esame solleva due distinti profili di problematicità che, a parere di questa Sezione, corrono su

piani diversi perché diverse sono le esigenze alle quali rispondono, né sembra possibile che la soluzione possa essere cercata dando prevalenza ad una esigenza sull'altra.

2.3.1 Da un lato vi sono le norme che fissano i termini dell'obbligazione tributaria, che sorge in capo ai predetti enti allorquando si verifica il fatto economico che costituisce il presupposto dell'imposta. Ora, dall'esame del decreto legislativo istitutivo del tributo (n. 446/1997) e della giurisprudenza costituzionale che ne ha chiarito il fondamento e la natura (sentenza n. 156/2001), se ne ricava che l'IRAP è una imposta reale rispetto alla quale le Regioni, le Province e i Comuni sono, ad un tempo, soggetti (giuridicamente) passivi e soggetti (economicamente) incisi. Nei confronti di detti enti, diversamente da quanto avviene per altri soggetti passivi, l'imposta è determinata applicando una determinata aliquota (cfr. art. 16, d.lgs. ult.cit.) al valore della produzione netta che, salvo l'esercizio anche di attività commerciale, è dato dall'ammontare delle retribuzioni e delle voci assimilate erogate al personale dipendente, al netto di talune detrazioni, come sopra detto.

Sostenere che le somme destinate a remunerare il personale dipendente dell'ente per l'attività da essi prestata in tale qualità, nella fattispecie il progettista e/o l'avvocato, debbano essere comprensive (erogate al netto) non solo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ma anche dell'IRAP, vuol dire che l'imposta colpirebbe non già la capacità contributiva espressa e rivelata dall'ente, quale soggetto organizzatore dell'attività che ha prodotto nuova ricchezza, quanto piuttosto la capacità contributiva che si manifesta nel momento in cui i diversi fattori della produzione, fra cui i lavoratori dipendenti, vengono remunerati. Così, tuttavia, non è (cfr. Corte cost. cit.: *"Nel caso dell'I.R.A.P. il legislatore ... ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. La scelta di siffatto indice ... non può dirsi irragionevole, né comunque lesiva del principio di capacità contributiva, atteso che il valore aggiunto prodotto altro non è che la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, che viene, mediante l'I.R.A.P., assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per l'organizzatore dell'attività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori. L'imposta colpisce perciò, con carattere di*

realità, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione.”).

Ciò conferma che, a differenza di altre imposte (I.V.A.), proprio la mancata previsione del diritto di rivalsa da parte del soggetto passivo dell'IRAP nei confronti di coloro che hanno concorso pro quota alla realizzazione del valore aggiunto (e cioè i lavoratori ed i finanziatori), rende l'imposta pienamente coerente rispetto a quella manifestazione di capacità contributiva ritenuta rilevante dal legislatore e, pertanto, coerente coi principi costituzionali.

Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che le norme delle leggi finanziarie volte al contenimento della spesa di personale, su cui appresso ci si soffermerà, abbiano inteso anche modificare, per questa sola parte e per i soli soggetti ivi indicati, gli elementi costitutivi dell'IRAP. Tale opzione ermeneutica, tuttavia, non appare sostenibile in quanto ad essa si perviene non già attraverso la modifica delle disposizioni tributarie che regolano la materia, con le modalità di chiarezza e trasparenza richieste dall'art. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), quanto, appunto, in via argomentativa. Ora, se non è precluso al legislatore ordinario derogare con norma di pari livello a quegli stessi “principi generali dell'ordinamento tributario”, non sembra sia consentito all'interprete pervenire ad un risultato sostanzialmente analogo.

Ovviamente non poteva sfuggire alla stessa Corte Costituzionale che, *“come si verifica per qualsiasi altro costo (anche di carattere fiscale) gravante sulla produzione, l'onere economico dell'imposta potrà essere infatti trasferito sul prezzo dei beni o servizi prodotti, secondo le leggi del mercato, o essere totalmente o parzialmente recuperato attraverso opportune scelte organizzative”* (ult. cit.). Quel che qui preme rilevare è che tale meccanismo di recupero non può passare attraverso un diritto-obbligo di rivalsa non previsto né conforme alla natura dell'imposta.

2.3.2 Tali ultime considerazioni consentono di introdurre il discorso sull'altro profilo di problematicità rappresentato dalle misure introdotte dal legislatore statale con norme di coordinamento della finanza pubblica affinché anche gli enti regionali e locali, con strumenti gius-contabili prima e gestionali poi, concorrano agli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica, una cui rilevante voce è costituita proprio dalla “spesa di personale”.

La circostanza che l'ammontare delle retribuzioni erogate dall'ente rappresenta la principale voce che compone la "spesa di personale" e, nel contempo, la base imponibile su cui calcolare l'imposta, fa sì che al crescere dell'una corrisponda la crescita dell'altra, sebbene siano voci di spesa ognuna con una sua propria causa: la spesa per il personale e gli oneri riflessi hanno causa nelle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (per contratto e per legge); la spesa per l'IRAP ha causa in una obbligazione tributaria. Ciò, tuttavia, è sufficiente a spiegare perché il legislatore ha ritenuto di dover inserire l'IRAP, insieme agli "oneri riflessi", tra le voci che concorrono a determinare l'ammontare complessivo della "spesa di personale" rilevante ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Ciò spiega, altresì, perché altra Sezione regionale di controllo ha ritenuto che *"se dal calcolo del fondo di progettazione interna fosse esclusa l'IRAP, l'ente locale si troverebbe a corrispondere ai dipendenti un importo superiore, con conseguente aggravio di imposta IRAP. Si tratterebbe, in altre parole, di una duplicazione dell'onere a carico del Comune, che non trova alcuna giustificazione nel contesto del contenimento della spesa pubblica"* (cfr. Sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 4/pareri/2008).

Sottesa a questa argomentazione vi è l'esigenza prioritaria di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, che potrebbero essere vanificati proprio da quella relazione diretta che lega l'andamento delle retribuzioni all'IRAP, con un impatto diretto ed immediato sui tetti di spesa di personale imposti dalle disposizioni delle leggi finanziarie sopra ricordate.

2.4 Questa Sezione, ferma rimanendo l'esigenza ed, anzi, la necessità che gli enti regionali e locali conseguano gli obiettivi predetti, ritiene tuttavia di dover evidenziare quanto segue.

In primo luogo, si richiamano qui le considerazioni innanzi svolte circa: *a)* la inesistenza nella disciplina positiva dell'IRAP del diritto-dovere di rivalsa; *b)* la inidoneità di un procedimento logico-interpretativo attraverso cui dedurre, da disposizioni diverse da quelle propriamente tributarie, un meccanismo analogo.

In secondo luogo, occorrerebbe spiegare la ragione per la quale si ritiene che l'imposta in argomento debba essere inclusa nel calcolo della retribuzione soltanto per gli emolumenti destinati a remunerare la progettazione svolta da dipendenti dell'ente e l'avvocatura interna ad esso e non anche per tutto il resto del personale.

Ed invero, si è già detto che l'IRAP è un onere tributario che ha come base imponibile l'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente. Esso quindi è destinato a crescere in misura proporzionale al crescere delle retribuzioni corrisposte a tutto il personale dipendente. Ma allora, se l'inclusione dell'IRAP nel calcolo delle retribuzioni di taluni dipendenti (progettisti e avvocati) è giustificata dall'obiettivo di contenere la spesa pubblica per il personale, non si comprende perché da tale finalità si prescinda a proposito della generalità delle retribuzioni corrisposte a tutti gli altri dipendenti. In altre parole, se si ammette che nel calcolo del fondo di progettazione interna destinata al proprio personale tecnico l'ente debba includere, oltre agli oneri riflessi, anche l'IRAP (poiché, altrimenti, l'ente si troverebbe a corrispondere un importo superiore che non trova giustificazione nel contesto del contenimento della spesa pubblica), ciò dovrebbe valere non solo per la retribuzione incentivante erogata per la progettazione e per i compensi professionali (o meglio, retribuzioni) corrisposti anche ai propri avvocati interni, ma per tutto il rimanente personale dipendente.

Ritiene invece questa Sezione che la "spesa di personale", così come considerata dalle varie disposizioni delle leggi finanziarie sopra richiamate, comprensiva cioè anche di oneri riflessi e IRAP, rappresenti il limite quantitativo massimo di spesa compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica. E' all'interno di questa cornice – in cui l'IRAP è già stata quantificata e inglobata - che vanno poi contenute le dinamiche di spesa e la ripartizione delle risorse da erogare per prestazioni lavorative, ivi compresi gli incentivi alla progettazione interna e i compensi per l'avvocatura dell'ente, secondo i criteri che le specifiche norme di settore prevedono.

Quindi, nelle due fattispecie qui prese in esame, le risorse da destinare tanto alla progettazione interna quanto ai compensi per l'avvocatura dell'ente non dovranno considerare ulteriormente l'IRAP.

È peraltro evidente che la necessità di dover dare contemporanea osservanza sia alle norme che regolano le obbligazioni retributive e tributarie che gravano sull'ente, sia alle disposizioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica, potrà incidere e finanche condizionare scelte di bilancio e gestionali dell'ente stesso.

Così, ad esempio, la complessiva disciplina sopra esaminata non potrà essere ignorata quando si tratterà di ricorrere alla progettazione interna. Come detto, la norma che la prevede stabilisce anche che ad essa si debba ricorrere

doverosamente e prioritariamente sol che sussistano le necessarie professionalità (art. 90, comma 6 del Codice dei contratti). Ora, il fatto che i compensi incentivanti, destinati alla remunerazione del progettista dipendente, finiscono con l'aumentare la massa delle retribuzioni e, conseguentemente, anche dell'IRAP che sull'ente grava, è circostanza non irrilevante per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che hanno ad oggetto il contenimento della spesa di personale, in cui entrambe queste voci sono considerate.

In concreto, per farsi ricorso alla progettazione interna non basterà più all'ente assicurarsi solo di disporre delle necessarie professionalità interne, ma dovrà assicurarsi anche che la spesa aggiuntiva che la scelta comporta sia compatibile col tetto di spesa per il personale di volta in volta indicato dal legislatore.

Analogamente è a dirsi per l'istituzione dell'avvocatura interna. In questo caso, atteso che la corresponsione dei compensi professionali non presenta i requisiti di fissità e continuità tipici della retribuzione tabellare (giusta l'osservazione della Sezione di controllo per l'Emilia Romagna nella delib. n. 34/2007, sopra citata), maggiore sarà l'attività di monitoraggio richiesta all'ente in funzione di una corretta formulazione della previsione di spesa. Occorre, peraltro, osservare che la mutevolezza nel tempo delle norme indicative dei criteri cui parametrare la spesa di personale (ora la corrispondente spesa degli esercizi precedenti, ora la percentuale di incidenza rispetto al totale delle spese correnti), in uno con la mutevolezza delle norme che disciplinano il ricorso a professionalità esterne, rende ancor più complessa una scelta organizzativa che, in fondo, nasce dall'esigenza di garantire il più efficace ed efficiente esercizio del diritto-dovere dell'ente di essere tutelato nei giudizi che lo riguardano.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata da parte della Provincia di Potenza, con la nota in epigrafe citata;

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente ed al presidente del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 26 novembre 2008.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to dott.ssa Laura DI CARO

I Componenti

F.to Dott. Antonio NENNA

F.to Dott. Giuseppe TETI – relatore

Depositata in Segreteria il 26 novembre 2008

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO